

COMUNE DI VALGIOIE

Provincia di Torino

Parere dell'Organo di Revisione sul Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale – Art. 243 bis – 243 ter – 243 quater D.Lgs.n.267/2000

Verbale n. 3 del 29 giugno 2022

La sottoscritta Dott.ssa Maria Gabriella Aimo Boot, Revisore unico del Comune di Valgioie (TO) nominata Revisore unico dei Conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 234 del D. Lgs. 267/2000 e seguenti, con delibera del Consiglio Comunale n.04 del 28.03.2022

Premesso che l'art.193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che gli Enti Locali debbano rispettare durante la gestione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

Visto l'art. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 239 del D. Lgs 267/2000;

Premesso

Che la Corte dei Conti per il Piemonte – Sez. Controllo - con delibera n. 28/2022/SRCPIE/PRSP in data 28.02.2022, ha accertato:

- l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 con grave ritardo rispetto ai termini previsti dall'articolo 227 del D. Lgs n. 267/2000 e dalle proroghe disposte dalla legislazione emergenziale;
- la mancata approvazione ad oggi del rendiconto dell'esercizio 2020, con ulteriore violazione dei termini previsti dall'articolo 227 del D. Lgs n. 267/2000;
- la mancata ottemperanza alle disposizioni ed inviti di cui alle delibere nn. 26/2020 e 81/2021 di questa Sezione regionale di controllo e in particolare il perdurante inadempimento degli obblighi a suo tempo previsti di certificazione del saldo di finanza pubblica degli esercizi 2017 e 2018;
- plurime e reiterate violazioni di norme di legge finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria dell'ente;
- l'inadempimento dell'obbligo di compilazione e invio -tramite il sistema Con.Te.- della relazione-questionario prevista dall'articolo 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, relativa al rendiconto dell'anno 2020;

Esaminata

La proposta di piano di riequilibrio finanziario pluriennale pervenuta alla scrivente in data 24 giugno 2022 a seguito del percorso istruttorio e dello svolgimento delle attività propedeutiche alla redazione del documento,

finalizzato a realizzare un risanamento strutturale dell'Ente

Evidenzia quanto segue

che il rendiconto di gestione 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.04.2022 e che tale atto ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad **euro 194.584,04=**;

che il disavanzo dell'esercizio 2020 sarebbe dovuto essere recuperato nel bilancio di previsione 2021 – 2023 ed in particolare nelle annualità 2021 e 2022 in quanto il mandato del Sindaco giungeva a termine nel 2022;

che il rilevante ammontare del disavanzo emerso, a seguito di complesse verifiche contabili, rende impossibile il recupero nella sola annualità restante;

Preso atto che

- a) la situazione precedentemente descritta espone l'ente al rischio di dissesto finanziario;
- b) il ricorso alla procedura di riequilibrio si configura come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissenso e che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 193 e 194 TUEL che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni – detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di dieci anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- c) che detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;
- d) che solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'ente può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito;

Preso atto che, allo stato attuale, lo squilibrio complessivo dell'ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt.193 e 194 del TUEL;

Valutato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243-bis del TUEL, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Ritenuto, altresì, che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'ente, al fine di evitare i riflessi di un'eventuale procedura di dissesto finanziario;

Richiamato l'art. 243 bis e ter del TUEL:

entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo competente e al Ministero dell'interno;

– le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3, TUEL;

– alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, l. 266/2005;

– entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività di suddetta il Consiglio comunale è tenuto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima secondo quanto previsto dal comma 5-*bis*, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

– detto piano di riequilibrio deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, l. 266/2005 in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni, a partire da quello in corso;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

– ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento degli stessi debiti l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

Previo invite all'Ente ad adottare le misure previste ed a monitorare in modo puntuale e sistematico gli effetti conseguenti, adottando le iniziative necessarie ed utili in caso

Esprime parere favorevole

- 1) Ad approvare il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243 – bis del TUEL;
- 2) Di non richiedere l'anticipazione del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", ai sensi di quanto previsto dall'art.243 ter del TUEL;
- 3) Di inviare entro cinque giorni dall'approvazione la presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte e al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale;
- 4) Di impegnare il Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima per come indicato dal comma 5 bis dell'art.243 – bis del TUEL, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'Organo di Revisione economico – finanziario;

Pinerolo (TO), lì 29 giugno 2022

Il Revisore

Dott.ssa Maria Gabriella Aimo Boot